CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

- 01. <u>DECORRENZAE DURATA DEL CONTRATTO</u>: L'esecuzione del contratto ha inizio nel momento in cui il bene locato lascia la sede del locatore e termina nel momento in cui rientra nella sede medesima, precisandosi che per i veicoli è necessaria anche la riconsegna delle chiavi.
 - Il periodo di locazione viene calcolato nel momento in cui il bene lascia la sede del locatore considerando la durata di una giornata in 24 ore dal momento della partenza del contratto e, comunque, i tempi di impiego del bene vengono riportati sul contratto di locazione.
 - L'eventuale rinnovo o proroga di durata del contratto potrà aver luogo unicamente mediante un nuovo modulo contrattuale debitamente sottoscritto.
 - L'eventuale restituzione del bene oltre il termine contrattuale, anche in assenza di formale rinnovo o proroga, obbliga comunque il conduttore a corrispondere il corrispettivo maturato fino alla riconsegna del bene.
- 02. ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL LOCATORE PER

 MODIFICHE DEI TERMINI DI CONSEGNA: Il locatore è
 esonerato da ogni responsabilità per eventuali modifiche dei
 termini di consegna del bene locato dovute a imprevisti o cause
 di forza maggiore.
- 03. CLAUSOLA LIMITATIVA DELL'OPPONIBILITA' DELLE ECCEZIONI ("SOLVE ET REPETE"): Il conduttore si obbliga a versare il corrispettivo della locazione nella misura pattuita, quello dovuto per qualsiasi estensione del periodo di noleggio fino alla riconsegna del bene e, nel caso di veicoli, la maggiorazione dovuta per i chilometri extra percorsi rispetto a quelli concordati ed inclusi nella tariffa, nonché ogni altra somma dovuta in base al contratto, anche nel caso di contestazioni o reclami
- 04. INTERESSI DI MORA E SPESE: Il ritardato pagamento del corrispettivo e di ogni altra somma dovuta in base al contratto rispetto ai termini previsti comporta l'addebito degli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002, delle spese di recupero di cui all'art. 6 del D.lgs. cit., nonché degli eventuali costi di insoluto.
- 05. <u>DEPOSITO CAUZIONALE</u> Il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni è infruttifero e resta vincolato per l'intera durata del contratto fino alla riconsegna del bene; esso viene svincolato dopo il saldo del corrispettivo del noleggio e la verifica dell'assenza di danni o anomalie verificatesi durante la lorazione.
 - Il locatore è legittimato a trattenere il deposito cauzionale nella misura necessaria a coprire gli eventuali crediti vantati nei confronti del conduttore, nonché i costi per ripristinare i danni anzidetti, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
 - Con la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita casella del contratto, il conduttore autorizza il locatore a bloccare sulla propria carta di pagamento l'importo corrispondente al deposito cauzionale. Se il conduttore versa il corrispettivo con altro mezzo di pagamento(ad es. contanti, diversa carta o assegno), in base dell'attuale prassi dei circuiti delle carte di credito sono necessari circa 15 20 giorni lavorativi per lo svincolo dell'importo bloccato.
- 06. VERIFICHE E CONOSCENZE PER L'UTILIZZO DEL BENF AI momento della consegna del bene, il conduttore è tenuto a verificare e far dichiarare nel contratto l'assenza di danni o anomalie evidenti, nonché, per i veicoli, il livello di carburante e che siano presenti all'interno copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione, nonché il modulo per la denuncia di sinistro.
 - Con la sottoscrizione del contratto il conduttore riconosce e dichiara di aver attentamente esaminato il bene locato, di averlo riscontrato perfettamente funzionale e idoneo alla sua destinazione, completo in ogni sua parte e dotazione, anche sotto il profilo dell'infortunistica, in buono stato di manutenzione e senza alcun danno o anomalia evidenti (salvo quelle dichiarate per iscritto), nonché di aver ricevuto tutte le informazioni e istruzioni necessarie per il corretto utilizzo.
 - Il conduttore garantisce di essere in possesso delle conoscenze e delle capacità tecniche richieste per un autonomo utilizzo del bene locato, nel rispetto delle normative vigenti, e di non necessitare, quindi, di alcun addestramento specifico nell'usoe la manutenzione del bene stesso. Il conduttore si obbliga ad affidare il mezzo solo a personale competente ed espressamente indicato nel modulo "Dichiarazione del datore di lavoro"
- 07. MODALITA' DI UTILIZZO DEL BENE LOCATO Il conduttore è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto della normativa vigente nel paese in cui si trova, per usi consentiti dalla legge e per scopi leciti;
 - non consentire l'utilizzo del bene locato a persone sprovviste dell'abilitazione normativamente prescritta o con patologie o condizioni fisiche suscettibili di provocare malori e si dichiara consapevole che la violazione del presente obbligo comporta la sua integrale responsabilità per le eventuali conseguenze dannose.

- rifornire il bene con idoneo carburante, per tale intendendosi quello utilizzato per i comuni automezzi, con espressa esclusione dei carburanti dedicati a mezzi agricoli e di quelli ad uso riscaldamento:
- accertarsi che siano correttamente chiuse portiere, finestrini e cofano dei veicoli;
- fermarsi in caso di malfunzionamento che possa compromettere la sicurezza, dandone tempestiva comunicazione al locatore:
- osservare tutte quelle misure di elementare salvaguardia del bene come la custodia in luoghi chiusi, garage, parcheggi custoditi, l'utilizzo di lucchetti, catene, assenza di timoni di traino e qualsiasi altro mezzo a protezione e custodia;
- astenersi dal trasporto di carburanti, materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi e dal traino di altri veicoli;
- non utilizzare il bene per competizioni di qualsiasi genere, anche non sportive.
- 88. ESONERO DEL LOCATORE DA RESPONSABILITA' E MANLEVA: Il conduttore si assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa relativamente alla detenzione e all'utilizzo del bene locato per l'intera durata della locazione e fino al momento della effettiva riconsegna del bene.
 - In particolare, il conduttore si fa carico in via esclusiva di tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla violazione della vigente normativa applicabile in relazione all'utilizzo del bene per l'intera durata della locazione, manlevando il locatore da ogni relativa conseguenza, ivi compreso il pagamento di parcheggi, carro attrezzi, pedaggi autostradali e sanzioni per violazioni del codice della strada.
 - In tali ipotesi, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'importo forfetario di euro 50,00 per spese di gestione amministrativa per ciascuna posizione.
 - Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e amministrativa, per atti o fatti, in particolare dannosi, verificatisi durante la durata della locazione e connessi alla detenzione e all'utilizzo del bene locato.
 - Il conduttore dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni azione o pretesa nei confronti del locatore per il risarcimento di danni derivati, anche indirettamente, dalla custodia e dall'uso del bene locato e, nel contempo, si impegna e si obbliga a manlevare e a tenere indenne il locatore da qualsiasi diritto e pretesa azionata, a qualsivoglia titolo, da propri dipendenti e da terzi, per atti o fatti riconducibili alla detenzione e all'utilizzo del bene medesimo.
- 09. <u>SPESE A CARICO DEL CONDUTTORE</u> Sono a carico del conduttore tutti gli oneri e le spese relativi a qualsiasi operazione di posa e presa in cantiere del bene locato, di preparazione e messa in funzione dello stesso, compresi i costi per l'assistenza, anche tecnica, al montatore, per collaudi, denunce, richieste per la regolarizzazione Ispesl, premi assicurativi R.C. e "allrisk".
- 10. <u>UTILIZZO STRAORDINARIO DEL BENE LOCATO (LAVORO CONTINUATIVO)</u>: In caso di locazione di beni sottoposti ad un lavoro continuativo ed ininterrotto o comunque soggetti ad un carico di lavoro straordinario che ne possa pregiudicare la piena efficienza, il conduttore si obbliga ad effettuare, anche quotidianamente, a propria cura, rischio, responsabilità e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al corretto funzionamento (a titolo di mero esempio: controllo filtri, livelli, batterie, olio, acqua, antigelo, serraggio bulloneria ecc.).
- 11. ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER AVARIE: In caso di locazione di veicoli, il conduttore si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali avarie al locatore, il quale, se disponibile, fornirà un mezzo sostitutivo presso la sede di ritiro del veicolo in avaria.
 - Il conduttore dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni azione o pretesa verso il locatore per danni o spese derivate dalla mancata esecuzione di lavori, servizi o forniture in conseguenza di guasti, rotture o malfunzionamenti del bene locato.
- 12. RICONSEGNA DEL BENE LOCATO: Salvo diverso accordo scritto, il bene locato va riconsegnato nella sede del locatore presso la quale è stato ritirato e negli orari d'apertura, nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo la normale usura e dopo aver ripristinato il livello del carburante presente ad inizio locazione.
 - La riconsegna potrà aver luogo anche al di fuori degli orari di apertura, utilizzando apposita chiave di accesso della sede fornita dal locatore su espressa richiesta.
 - In tale ipotesi, il conduttore si recherà presso la sede anzidetta all'orario di riapertura immediatamente successivo per far constatare le condizioni del bene locato e riconsegnare le chiavi. In caso di smarrimento della chiave del veicolo il conduttore è tenuto a rifondere al locatore i costi di rispristino della stessa e in caso di smarrimento della chiave di accesso alla sede dovrà corrispondere l'importo di euro 50,00 a titolo di penale.

- 13. RITIRO DEL BENE LOCATO PER PROBLEMI TECNICI: Il locatore è autorizzato, previo avviso, al ritiro del bene locato, ovunque si trovi, per sopraggiunte necessità giustificate da richiami tecnicio meccanici, ovvero per ragioni di sicurezza, in presenza di anomalie o malfunzionamenti, nonché per l'esecuzione di interventi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, urgenti e non differibili, senza che ciò comporti alcun risarcimento o indennizzo.
 - In tali ipotesi, il locatore, se disponibile, fornirà un bene sostitutivo presso la sede di ritiro del bene locato.
- 14. <u>RITIRO DEL BENELOCATO IN ALTRI CASI</u>: Qualora il bene locato non venga riconsegnato alla scadenza pattuita, il locatore sarà autorizzato a ritirarlo, ovunque si trovi, addebitandone i costi al conduttore, impregiudicata la segnalazione all'autorità giudiziaria
 - Il locatore si riserva il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento e di provvedere al ritiro del bene locato qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che non venga utilizzato in modo corretto, nonché in caso di risoluzione contrattuale.

 SPESE DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RECUPERO: Per
- 15. SPESE DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RECUPERO: Per l'intera durata del contratto il conduttore è tenuto a provvedere a sue spese a tutte le operazioni necessarie per mantenere il bene locato in perfetto stato di conservazione e funzionamento. In caso di rotture, guasti, smarrimenti, anche parziali, imputabili al conduttore, nonché nel caso in cui il bene locato non venga restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato e siano necessarie spese per il suo ripristino, anche del livello del carburante, dette spese saranno addebitate al conduttore. Qualora il bene locato venga restituito in condizioni per le quali non sia sufficiente l'ordinario ciclo di pulizia e lavaggio verranno addebitate le spese necessarie alla pulizia extra.

16. SINISTRI, DANNI, FURTI, EVENTI:

Il conduttore è tenuto a comunicare immediatamente alle autorità competenti e ad avvisare il locatore entro 24 ore se il bene locato è stato coinvolto in un incidente stradale, se è stato rubato o se ha subito danni, anche se non sono coinvolte terze parti.

In assenza di rilievo da parte dell'autorità, il conduttore si obbliga a redigere la denuncia di sinistro e a trasmetterla al locatore entro 24 ore, fornendo tutta la documentazione e collaborazione necessaria per la corretta gestione delle pratiche assicurative, rimanendo altrimenti responsabile per tutti i danni. In ogni ipotesi prevista dal presente articolo, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'importo forfetario di euro 50,00 per spese di gestione amministrativa della posizione.

17. DANNI A VEICOLI - FRANCHIGIE E SCOPERTI:

R.C.A.: in caso di danni cagionati a terzi,l'importo del danno è per intero a carico del conduttore se inferiore o pari alla franchigia contrattuale, altrimenti si applica la franchigia medesima, se il danno è superiore.

- KASCO, FURTO/INCENDIO, EVENTI: in caso di danni al veicolo locato direttamente cagionati (KASKO), in caso di furto o incendio del veicolo locato (FURTO/INCENDIO), nonché in caso di danni al veicolo locato cagionati da eventi naturali, sociopolitici, atti vandalici o altri eventi dannosi senza individuazione del responsabile (EVENTI), l'importo del danno è per intero a carico del conduttore se inferiore o pari alla franchigia contrattuale; per danni superiori alla franchigia contrattuale ed inferiori o pari allo scoperto contrattuale si applica tale franchigia; per danni superiori allo scoperto contrattuale, si applica detto scoperto.
- Nel caso in cui il danno cagionato al veicolo locato è avvenuto non rispettando le normative del codice stradale, la franchigia contrattuale viene ricalcolata al 40% sull'ammontare dei danni. DOLO. In caso di danni dolosi imputabili al conduttore, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., non ha luogo l'applicazione di alcuna
- franchigia o scoperto e il danno va risarcito per intero.

 3. <u>DANNI AD ATTREZZATURE</u> il conduttore è tenuto a rimborsare per intero al locatore i danni patiti alle attrezzature locate, anche se installate su veicoli (ad es. piattaforme), durante il
- periodo di detenzione a seguito della stipula del contratto di locazione.

 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento del corrispettivo o il ritardato pagamento in caso di rapporti di durata con previsione di versamenti periodici a scadenze determinate, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il quale dovrà provvedere
- suo carico, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

 20. <u>DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO</u> Salvo diverso accordo scritto, è fatto divieto al conduttore di sublocare il bene, nonché di cedere il contratto di locazione a terzi, a pena di nullità

all'immediata restituzione del bene locato, con spese ed oneri a

 FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il conduttore ed il locatore è competente in via esclusiva il foro di Padova.

